



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-04379 DEI DEPUTATI ASCARI E CHERCHI (res. n. 430 del 18 febbraio 2025)

R I S P O S T A

Con l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto gli interroganti, richiamata una recente ordinanza della Corte di legittimità resa in un procedimento avente ad oggetto il regime di affidamento di una minore di 11 anni, ricollocata presso la madre dopo che era stata affidata in via esclusiva al padre e trasferita a 900 chilometri di distanza dalla residenza materna, tornano di nuovo sul tema della validità della cd. *“sindrome da alienazione parentale”* sollecitando iniziative, anche di carattere normativo, che siano tese a dare piena attuazione al principio della tutela del superiore interesse del minore ed al suo corollario della non traumatizzazione del medesimo nei procedimenti giudiziari vertenti sul suo affidamento.

Preliminarmente, pare opportuno evidenziare che, come evincibile da un'attenta lettura dell'ordinanza della Corte di cassazione richiamata nell'atto di sindacato ispettivo, la Suprema Corte nel determinarsi nel senso indicato dagli interroganti è partita proprio dal richiamo ai principi sovranazionali cui gli onorevoli fanno riferimento.

In particolare, la Corte ha osservato che la Corte EDU, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, ha precisato che *“in tutte le decisioni che riguardano dei minori il loro interesse superiore debba prevalere [...] e che nelle cause in cui sono in gioco questioni di affidamento di minori e di restrizioni del diritto di visita, l'interesse del minore deve prevalere su qualsiasi altra considerazione”*. Ha inoltre aggiunto che, come rammentato dalla Corte EDU, *“[...] gli obblighi positivi non implicano solo che si vigili affinché il minore possa raggiungere il genitore o mantenere un contatto con lui, ma comprendono anche tutte le misure propedeutiche che consentono di pervenire a tale risultato [...]”*, così onerando sostanzialmente *“[...] le autorità nazionali ad adottare tutte le misure atte ad assicurare il mantenimento dei legami tra il genitore ed i figli [...]”*.

Muovendo da tali supremi ed inviolabili principi la Corte perviene dunque alla decisione sintetizzata dagli interroganti, previa censura della decisione della Corte territoriale per aver fatto assurgere le dichiarazioni rese dalla minore (nel caso, infradodicenne) in sede di ascolto ad *“esclusivo elemento in base al quale valutare il [suo] superiore interesse”*.

Invero, come rammentato dalla stessa Corte di legittimità nella pronuncia in discussione, la Corte EDU, *“in un caso in cui vari rapporti indicavano [come nel caso esaminato dalla Corte di cassazione] che il minore era influenzato da sua madre, ha affermato «A questo proposito, la Corte rammenta che il parere di un minore non è necessariamente immutabile, e che le obiezioni che quest'ultimo formula, anche se devono essere debitamente prese in considerazione, non sono necessariamente sufficienti per prevalere sull'interesse dei genitori, in particolare sul loro interesse ad avere contatti regolari con il loro figlio. Il diritto di un minore di esprimere la propria opinione non deve essere interpretato nel senso che conferisce effettivamente un diritto di veto incondizionato ai minori senza che siano presi in considerazione altri fattori e senza che sia condotto un esame per determinare il loro interesse superiore [...]»”*.

E' muovendo da tali premesse e citazioni, infatti, che la Corte arriva ad osservare che è da considerarsi “*[...]errata la identificazione del superiore interesse della minore con la volontà da questa espressa, ove – come nel caso in esame – la valutazione sia stata compiuta decontestualizzandola da tutti gli altri fattori che il giudice deve necessariamente prendere in considerazione, ai fini della adozione delle misure idonee a creare le condizioni necessarie per la piena realizzazione del diritto di visita del genitore pregiudicato, nel caso in cui si controverta del diritto del minore alla bigenitorialità fortemente ostacolata da continue condotte manipolative e ostruzionistiche di uno dei due genitori avverso l'altro nell'ambito di un contesto familiare conflittuale*”.

Tanto premesso, con riferimento alla questione della validità scientifica della teoria suddetta pare innanzitutto opportuno ribadire nuovamente che – come evidenziato in precedenti risposte ad atti di sindacato ispettivo presentati sullo stesso argomento - l'Istituto Superiore di Sanità si è allineato all'orientamento manifestato più volte dalla comunità scientifica internazionale nel non riconoscere l'alienazione parentale come disturbo mentale.

In questo senso si è poi espressa anche la giurisprudenza della stessa Corte di legittimità, che con la nota pronuncia n. 9691 del 2022 ha chiarito che compete all'autorità giudiziaria l'accertamento puntuale, attraverso i comuni mezzi di prova, di eventuali comportamenti di un genitore volti all'allontanamento, morale e materiale, del figlio dall'altro genitore, e ciò a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta teoria.

Del resto, già con le pronunce n. 13274/2019 e n. 13217/2021 la Corte di legittimità aveva statuito, in sintesi: 1) la censurabilità di una adesione *acritica* alla diagnosi di alienazione parentale del CTU, poiché, in caso di risultanze peritali discordanti o non coincidenti con la letteratura scientifica sul tema, il giudice deve valutare in concreto i rilievi sulla “PAS” anche sulla base di proprie competenze, traendo spunto pure dall'audizione del minore; 2) la non condivisibilità di valutazioni

(c.d. *tatertyp*) volte a configurare una sorta di colpa d'autore, dovendosi invece effettuare un vaglio più ampio ed equilibrato, volto a considerare *“ogni possibilità di intraprendere un percorso di effettivo recupero delle capacità genitoriali della madre, nell'ambito di un equilibrato rapporto con il padre, e che soprattutto valorizzasse il positivo legame di accudimento intrattenuto con la figlia”* (cfr. Cass. civ. n. 13217/21); 3) la necessaria ponderazione, in ogni caso, dell'eventuale lesione dell'interesse del minore, posto che l'affido super-esclusivo ad un genitore può produrre sul figlio gravi conseguenze, col rischio di effetti ancor più pregiudizievoli di quelli che si intende scongiurare.

Del recepimento di tali precetti si è poi fatto puntualmente carico il Legislatore delegato nel contesto della riforma del processo civile già in vigore, che al nuovo art. 473 *bis*.25 c.p.c. ha riservato un apposito spazio al tema delle valutazioni sulla capacità genitoriale, prescrivendo che il consulente tecnico che sia chiamato ad esprimersi sulla personalità dei genitori in funzione della verifica della loro capacità genitoriale dovrà supportare i giudizi tecnici con una precisa indicazione sia delle metodologie seguite sia dei protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.

Il Legislatore delegato ha, dunque, inteso definire il perimetro e le finalità dei mezzi di indagine, assicurando che l'apporto del consulente tecnico sia effettivamente funzionale a fornire al giudice soltanto gli strumenti e le informazioni tecnico-scientifiche utili, unitamente ad ulteriori elementi di indagine, a formulare valutazioni e adottare soluzioni il più possibile idonee a soddisfare e tutelare i diritti delle parti e dei minori.

Inoltre, con gli articoli 473-*bis*.4, 473-*bis*.5 e 473-*bis*.6 c.p.c. il Legislatore delegato è intervenuto anche sulla disciplina relativa all'istituto dell'ascolto del minore, il quale vanta un vero e proprio diritto di esprimere il proprio pensiero in tutte le questioni e le procedure finalizzate ad incidere sulla sua sfera individuale. In particolare, nei casi di rifiuto del minore di avere contatti con uno o entrambi i genitori è stato previsto il dovere del giudice di accertare senza ritardo le cause del

rifiuto, procedendo personalmente all'ascolto del minore e assumendo ogni informazione ritenuta necessaria (art.473-bis.6 c.p.c.), fatta salva la possibilità di farsi assistere da un esperto o altro ausiliario.

Ancora, nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere (artt. 473-bis.40 e ss. c.p.c.), si prevede che gli esperti e gli altri ausiliari dei quali il giudice si avvalga in sede di interrogatorio libero delle parti siano "*dotati di competenze specifiche in materia*" (art. 473-bis.44, comma 1, c.p.c.); analogamente, il comma 2 prevede che i consulenti tecnici siano scelti "*tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere*"; infine, l'articolo 473-bis.45 c.p.c. disciplina l'ascolto del minore in questi procedimenti, cui deve procedere il giudice personalmente secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5 citati.

Il Legislatore delegato ha avuto però cura di riversare anche nella nuova disposizione codicistica il principio – già contemplato dalla previgente disposizione di cui all'art. 336 bis c.c. e ora esplicitato in modo più dettagliato - per cui il diritto del minore all'ascolto presuppone sempre che costui, ancorché non ancora dodicenne, dimostri di essere "*capace di discernimento*", ovvero risulti in grado di esprimere una propria opinione sulla questione che lo interessa, salvo che l'ascolto non appaia contrario al suo interesse o manifestamente superfluo.

Invero, come chiarito dalla Corte di cassazione, nel caso del minore infradodicenne costui "*deve essere ascoltato solo se ritenuto capace di discernimento. [...] In questi casi, dunque: 1) il giudice ha il potere discrezionale officioso di disporre l'ascolto del minore, anche al fine di verificarne la capacità di discernimento; 2) il giudice deve disporre l'ascolto o motivarne l'omissione se vi è un'istanza di parte che indichi gli argomenti e i temi di approfondimento sui quali si ritiene necessario l'ascolto, scattando in mancanza la sanzione della nullità processuale; 3) il giudice non ha l'obbligo, senza sollecitazione di parte, di*

giustificare la scelta omissiva” (cfr. Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 32359 del 13/12/2024).

Pertanto, alla luce del quadro appena esposto in ordine all’attuale stato dell’arte, normativo e giurisprudenziale, non si ravvisa la necessità di un nuovo intervento normativo su nessuno dei due temi toccati nell’atto di sindacato ispettivo, in quanto per entrambi risultano esservi stati recentissimi interventi normativi chiarificatori ed in ogni caso coerenti con gli orientamenti già espressi dalla Corte di legittimità.

Del resto, val la pena evidenziare che nel caso citato dagli interroganti la Corte di cassazione non si è affatto discostata da tali principi, anzi risulta aver argomentato la propria decisione muovendosi rigorosamente entro i confini da essi tracciati, indicando quale obiettivo da perseguire l’identificazione dell’effettivo superiore interesse della minore alla luce di tutti gli elementi emersi nel corso del giudizio di merito e già valorizzati dalla Corte territoriale.

Significativo in tal senso il passaggio in cui la Corte, soffermandosi sul tema dell’ascolto del minore, ha censurato la decisione della Corte distrettuale di modificare il regime di collocazione della minore e dare così seguito al desiderio da questa espresso in sede di ascolto di far ritorno a Napoli, e ciò per non aver adeguatamente valorizzato il permanere della conflittualità tra i genitori e dell’incapacità degli stessi di giungere ad una decisione condivisa sulla residenza della figlia.

Secondo la Corte, infatti, la decisione impugnata *“non ha dato retta applicazione ai principi espressi perché, una volta prese in esame le dichiarazioni della minore, avrebbe dovuto vagliare in maniera complessiva e non atomistica tutti gli altri fattori a sua conoscenza per determinare il concreto interesse del minore e non lo ha fatto, pur avendo dato atto della permanenza del livello conflittuale e del permanere delle criticità relazionali già accertate in primo grado – e non smentite da alcuna positiva evenienza nonostante il tempo trascorso- e avrebbe dovuto valutare*

le possibili ripercussioni sulla minore della modifica richiesta e la congruità ed adeguatezza della misura da adottare”.

Invero, come chiaramente espresso dalla Corte in questa pronuncia, il superiore interesse del minore passa necessariamente attraverso la realizzazione di un’effettiva bigenitorialità che preservi davvero il diritto dei genitori e dei figli al rispetto della vita familiare, apprestando rimedi adeguati atti a scongiurare il rischio che la relazione tra il minore ed il genitore non collocatario subisca interruzioni irrimediabili.

Ciò in perfetta coerenza proprio con i dettami, sopra richiamati, della Corte EDU e con il principio della tutela della vita familiare di cui all’art. 8 CEDU, richiamato nell’atto di sindacato ispettivo.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell’interrogazione](#)